

FOCUS

LA DIRETTIVA 2006/118/CE SULLA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO E DAL DEPAUPERAMENTO

La direttiva 2000/60/CE (Direttiva quadro acque – DQA), mira a prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo e a migliorare lo stato delle acque, assicurando un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili.

La citata Direttiva Comunitaria 2000/60/CE e la direttiva 2006/118/CE costituiscono la base strategica in materia di gestione e protezione delle risorse idriche sotterranee, mirando a preservare la qualità delle risorse prevenendo e controllando l'inquinamento e il depauperamento delle acque sotterranee. Tale politica di salvaguardia è resa ancora più importante e strategica se si considera che le acque sotterranee sono la riserva primaria per l'approvvigionamento delle acque per uso potabile.

Entrando maggiormente nel dettaglio, la normativa nazionale relativa al monitoraggio e al controllo della presenza di sostanze inquinanti nelle acque, il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii, ha recepito le disposizioni della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE e delle cosiddette Direttive figlie, tra cui la [Direttiva 2006/118/CE](#) come modificata dalla [Direttiva 80/2014/UE](#).

Le citate norme comunitarie e le norme nazionali di recepimento, definiscono i criteri per la progettazione e l'attuazione dei programmi di monitoraggio dei corpi idrici, individuano le Autorità competenti per le attività di monitoraggio, stabiliscono i requisiti minimi di prestazione dei metodi di analisi e di controllo di qualità, nonché la lista delle sostanze inquinanti nei corpi idrici sotterranei, i relativi standard di qualità e i valori soglia e le metodiche di analisi e la periodicità dei controlli. Inoltre, definiscono i criteri da adottare per individuare le sostanze da sottoporre a monitoraggio in ciascun corpo idrico.

In particolare, per le acque sotterranee, il decreto legislativo [n.30 del 16 marzo 2009](#), come modificato dal [Decreto ministeriale 6 luglio 2016](#), oltre a recepire gli standard di qualità previsti a livello comunitario per i nitrati e per le sostanze attive presenti nei pesticidi, nella tabella 3 stabilisce valori soglia specifici per ulteriori 57 composti, tra i quali 5 composti perfluoroalchilici, differenziando, inoltre, tali valori soglia in considerazione dell'eventuale interazione degli acquiferi con i corpi idrici superficiali.

Con riferimento alle attività di monitoraggio, le Regioni e Province Autonome, individuate come autorità competenti dalla normativa nazionale, hanno l'obbligo di sottoporre a monitoraggio nei corpi idrici sotterranei le sostanze che, sulla base dell'analisi delle pressioni e degli impatti, sono scaricate e/o rilasciate e/o immesse e/o già rilevate nel bacino idrografico o nel sottobacino.

Si sottolinea come, qualora le attività di monitoraggio evidenzino che gli standard di qualità o i valori soglia stabiliti per le acque sotterranee non vengano rispettati e, pertanto, i corpi idrici risultino in stato chimico inferiore al buono, è necessario attuare le misure di ripristino, facenti parte dei cosiddetti "programmi di misure" dei piani di gestione dei bacini idrografici, di cui all'articolo 13 della Direttiva 2000/60 CE (c.d. Direttiva Quadro Acque).

Inoltre, per quanto riguarda la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee la normativa vigente prevede che "Laddove elevati livelli di fondo di sostanze o ioni o loro indicatori, siano presenti per motivi idrogeologici naturali, tali livelli di fondo nel pertinente corpo idrico sono presi in considerazione nella determinazione dei valori soglia."

Il compito della definizione di tali valori di fondo è affidato alle Regioni in base all'art.2, comma c), del Decreto Legislativo 30/2009.

Parallelamente alla tutela qualitativa delle acque sotterranee (obiettivo ambientale è il buono stato chimico), la norma nazionale, il Decreto Legislativo 30/2009, in recepimento delle disposizioni contenute nella DQA, prevede anche il controllo dello stato quantitativo delle risorse sotterranee (obiettivo ambientale è il buono stato quantitativo).

Lo stato quantitativo buono delle acque sotterranee è definito dalla DQA all'Allegato V, punto 2 così come segue: *"Il livello di acque sotterranee nel corpo idrico è tale che la media annua dell'estrazione a lungo termine non esaurisca le risorse idriche sotterranee disponibili. Di conseguenza, il livello delle acque sotterranee non subisce alterazioni antropiche tali da:*

- impedire il conseguimento degli obiettivi ecologici (...) per le acque superficiali connesse;

- comportare un deterioramento significativo della qualità di tali acque;

- recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo.

Inoltre, alterazioni della direzione di flusso risultanti da variazioni del livello possono verificarsi, su base temporanea o permanente, in un'area delimitata nello spazio; tali inversioni non causano tuttavia l'intrusione di acqua salata o di altro tipo né imprimono alla direzione di flusso alcuna tendenza antropica duratura e chiaramente identificabile che possa determinare siffatte intrusioni".

Le Regioni, quindi, assicurano il mantenimento e/o raggiungimento del buono stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei, stabiliscono ed attuano le corrette azioni di monitoraggio e le eventuali misure di ripristino qualora sia accertata la compromissione del buono stato quantitativo.

Infine, si ricorda che i risultati del monitoraggio e classificazione dei corpi idrici sotterranei sono riportati nei Piani di Gestione delle acque redatti ogni 6 anni dalle [Autorità di Distretto nazionali](#) (articolo 13 della direttiva quadro acque 2000/60/CE).

Per approfondimenti sui dati di monitoraggio si veda:

<https://annuario.isprambiente.it/sites/default/files/pdf/2019/versione-integrale/09-Idrosfera-2019.pdf>